

Sent. n. 39 dell'11 febbraio 2010 (ud. del 14 gennaio 2010)
della Comm. trib. prov. di Parma, Sez. I - Pres. Mari, Rel. Ferrario

La ricorrente ... S.r.l. con sede in (...), come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato il pignoramento mobiliare eseguito da Equitalia Emilia Nord S.p.A. relativo all'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di Euro 17.403,33 per contributi INPS, compensi per la riscossione e spese di notifica.

L'atto di pignoramento, del 28/09/2009, ha interessato la totalità dei beni strumentali indispensabili, alla (...) S.r.l. ricorrente, per lo svolgimento della propria attività; esso ha origine da due cartelle e precisamente:

- dalla cartella n. (...) che risulta mai notificata;
- dalla cartella n. (...) pervenuta alla parte ricorrente in data imprecisata ma comunque antecedente al 03/08/2009 portante iscrizione a ruolo per Euro 17.403,33.

La ricorrente precisa che ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973, il concessionario può procedere ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella mentre nel caso di specie il termine non risultava decorso al 28/09/2009, data di redazione dell'atto di pignoramento; da qui l'illegittimità della procedura adottata da Equitalia Emilia Nord S.p.A..

La parte ricorrente nella propria esaustiva memoria evidenzia quanto segue:

- all'atto di pignoramento mobiliare impugnato non è stata allegata alcuna cartella di pagamento completa con la prova dell'avvenuta regolare notifica ancorché espressamente richiamata nell'atto impugnato e posto a base dello stesso;
- l'atto di pignoramento mobiliare deve essere sempre preceduto dalla notifica della prodromica cartella di pagamento la quale costituisce il presupposto per la notifica dell'atto medesimo e serve a portare a diretta conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli; non facendo ciò l'atto oggetto di impugnazione non può essere utilizzato come atto sostitutivo della cartella di pagamento.

Per quanto sopra la parte ricorrente segnala che la mancata produzione delle cartelle di pagamento e dei relativi avvisi di ricevimento comportano non la mera nullità dell'atto, bensì la giuridica inesistenza dello stesso e l'inesistenza della notificazione.

Per i motivi sopra esposti la parte ricorrente chiede venga dichiarato giuridicamente inesistente l'atto di pignoramento mobiliare per la mancata notifica della cartella, per il mancato rispetto

dei termini previsti dall'art. 50 del D.P.R. 602/1973 e per la mancata allegazione delle cartelle di pagamento; il tutto con vittoria di spese ed onorari.

OSSERVA

Il ricorso merita accoglimento.

La parte ricorrente giustamente lamenta che all'atto di pignoramento mobiliare del 28/09/2009, qui impugnato, non sono state allegate le cartelle di pagamento e relativi avvisi di ricevimento, che lo hanno originato.

Tale mancanza viola un obbligo di legge; legge che dispone laddove (nella motivazione di un provvedimento amministrativo) sia fatto riferimento ad un altro atto, lo stesso deve essere allegato all'atto che lo richiama (art. 3, c. 3 Legge 241/1990 ed art. 7, c. 7 Legge 212/2000); tale obbligo è di facile rispetto in quanto l'agente della riscossione, ai sensi dell'art.26 comma 4 del DPR 602/73, deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella di pagamento con la relazione dell'avvenuta notifica o avviso di ricevimento ed ha pure l'obbligo di esibirne copia a richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.

Nel nostro caso si è in presenza di un atto di pignoramento mobiliare per il quale non si è a conoscenza, in quanto non dimostrato in atti, se gli atti prodromici (cartelle di pagamento) siano stati effettivamente notificati e se la procedura di notifica delle stesse sia avvenuta in conformità alla normativa vigente; tale mancanza di prova fa sì che si venga a verificare la giuridica inesistenza delle cartelle stesse e conseguentemente dell'atto qui impugnato (si vedano le numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione citate nella memoria di parte ricorrente).

Per i motivi sopra esposti l'atto impugnato "pignoramento mobiliare del 28/09/2009" risulta viziato in quanto non rispetta le disposizioni imposte dalla legge 241/1990 e dalla Legge 212/2000; conseguenza è il suo annullamento.

I motivi sopra esposti fanno sì che questo Collegio accolga il ricorso proposto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Le considerazioni sopra edotte sono di per se assorbenti ai fini decisori ed esentano il Collegio da ogni ulteriore motivo di diritto.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; spese compensate.